

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula	
trattazione in Commissione	

OGGETTO: elementi di discriminazione di genere presenti nell'accordo separato Fiat

Premesso che:

dal gennaio 2012 in varie aziende del gruppo Fiat e Fiat Industrial viene applicato il nuovo "Contratto collettivo specifico di lavoro di I livello del 29 dicembre 2010", con il quale si intende sostituire ogni precedente accordo e contratto previgente nelle aziende Fiat, ivi compreso il Contratto Collettivo Nazionale lavoratori industria metalmeccanica privata.

Considerato che:

nel testo dell'accordo è previsto che "Il premio straordinario 2012 pari a 600euro lordi verrà erogato esclusivamente a chi avrà effettuato nel periodo gennaio-giugno2012 un numero di ore di effettiva prestazione lavorativa non inferiore ad 870";

nel testo dell'accordo è evidente come sia esclusa dal computo delle ore di effettiva prestazione lavorativa qualunque assenza e o mancata prestazione lavorativa retribuita e non retribuita a qualsiasi titolo ivi comprese "le assenze la cui copertura è, per legge/o contratto, parificata alla prestazione lavorativa";

ciò significa che nelle aziende del gruppo Fiat le assenze dovute a maternità (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio, le 2 ore di riposo per allattamento, i congedi parentali, le assenze per malattia del figlio, i permessi per legge 104), tutte concorreranno a far perdere il diritto a percepire il suddetto premio 2012.

Visto che:



il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (che contiene il recepimento della Direttiva 2006/54/CE) Cap 1 art. 55: "è considerata discriminazione diretta ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità" ed è considerato discriminatorio" ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità anche adottive ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

Il Consiglio regionale,

ritenendo palesemente discriminatorio un accordo che discrimina lavoratori e lavoratrici in ragioni di gravidanza, maternità, paternità e o esercizio di diritti di conciliazione

impegna la Giunta ad attivarsi

in merito ai fatti qui evidenziati con tutte le iniziative utili per garantire nel nostro Paese le Pari opportunità e la pari dignità nel lavoro.

invita il Consiglio regionale

all'attuazione delle misure contemplate dalla mozione n. 495 che interviene sulle necessarie valutazioni di sicurezza del lavoro a seguito dell'introduzione di un nuovo metodo di valutazione dei carichi di lavoro e dei tempi di pausa e di riposo.

Torino, 14 febbraio 2012

Eleonora Artesio (PRIMO FIRMATARIA)